

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio UFYMWC

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Approvato con delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 18 dicembre 2023

Integrato con delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del 9 aprile 2024

Premessa

L'immagine di una scuola che si apre al territorio non è nuova, si ricollega all'idea di John Dewey che nel 1916, in *Democrazia e educazione*, scriveva: «*La scuola stessa diventa una forma di vita sociale, una comunità in miniatura, una comunità che ha un'interazione continua con altre occasioni di esperienza associata al di fuori delle mura della scuola*».

L'obiettivo ultimo della nostra Scuola è porre il bambino, l'alunno e lo studente al centro del progetto educativo, creando le condizioni ottimali per garantire loro il successo scolastico e la loro piena realizzazione, come persone e come cittadini.

Ciò presuppone che la Scuola allarghi il proprio orizzonte formativo e operativo al contesto sociale, economico e territoriale, esercitando verso di esso un ruolo attivo e propositivo. Per fare ciò è necessario che la scuola stabilisca un legame biunivoco con il territorio, attingendo da esso in termini culturali e finanziari, e proponendosi, a propria volta, come soggetto in grado di rispondere alle richieste provenienti dal contesto.

Una scuola che interagisce con il territorio è innovativa lungo tre direttrici:

- il tempo, che si dilata oltre l'orario scolastico tradizionalmente inteso;
- lo spazio dell'insegnamento e quello delle relazioni che si arricchiscono della partecipazione di soggetti molteplici (famiglie, enti locali, enti del terzo settore, aziende, ecc.);
- la didattica che, in questa nuova visione, si orienta verso il superamento dei modelli trasmissivi e si apre a scenari di sperimentazione che superano lo spazio fisico dell'aula.

La relazione tra scuola e territorio trova riscontro in diversi articoli del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", attuativo dell'art. 21 della Legge 59/97. In particolare, l'art. 3, commi 2 e 4, del richiamato regolamento così recitano: «*Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale ... e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa (...)*».

L'Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari (di seguito anche "l'Istituto" o anche "l'IC") accoglie annualmente varie forme di volontariato tra docenti o altro personale scolastico in pensione e altri adulti esperti in particolari campi per migliorare l'offerta formativa con attività didattiche integrative e/o collegate al territorio e per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile.

Definizioni

Attività di volontariato: si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito in una logica di complementarità e non di mera sostituzione dei dipendenti pubblici.

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

Trattamento dei dati personali (di seguito anche "Trattamento"): qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del Trattamento (di seguito anche "Titolare"): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è l'Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari.

Interessato: la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali.

Consenso dell'Interessato: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il Datore di lavoro dell'Istituto è il Dirigente Scolastico.

Art.1 – Oggetto e finalità

L'Istituto promuove e accoglie attività individuali e collettive di volontariato col duplice obiettivo di offrire opportunità di impegno sociale e civile e di autorealizzazione, arricchendo e potenziando l'offerta formativa a favore della comunità educante.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei volontari.
2. Il presente regolamento è inserito nel PTOF.

Art. 2 – Criteri di utilizzo

1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.
2. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:
 - a) attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti e approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto;
 - b) attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e alla sua storia;
 - c) attività di integrazione didattica per particolari e motivate esigenze;
 - d) assistenza e/o animazione per momenti non curricolari;
3. Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, ha la facoltà di individuare altri settori di intervento.
4. Le attività laboratoriali saranno vagliate dagli organi collegiali secondo le proprie prerogative.

Art. 3 – Modalità e criteri di affidamento

1. L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuato dal dirigente scolastico.
2. La preventiva integrale accettazione del presente regolamento costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività.

Art. 4 – Requisiti soggettivi

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età superiore ai 18 anni;

- b) godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
- c) idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico;
- d) autocertificazione ai sensi dell'ex art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 2014 (Art.46, co.1, lett.aa, D.P.R. n.445/2000).

Art. 5 – Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

1. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività della scuola, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.
3. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 6 – Rimborso spese

L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo. Sono esclusi rimborsi spese.

Art. 7 – Modalità organizzative

1. Il responsabile del progetto e/o del laboratorio e/o di plesso cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari o il docente individuato allo scopo (responsabile), provvede a organizzare, sovrintendere, verificare e accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale dell'Istituto.
2. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
3. All'inizio dell'attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 8 – Assicurazione

L'Istituto è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'istituto.

Art. 9 – Doveri dei volontari

Ciascun volontario è tenuto, pena la revoca dell'incarico, a:

- a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizioni di legge e/o regolamento;
- b) rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- c) tenere, in ogni circostanza e verso chiunque, un comportamento improntato alla massima correttezza;
- d) non dedicarsi, durante il proprio servizio a favore dell'Istituto, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico;

- e) notificare tempestivamente all'ufficio di segreteria eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
- f) attenersi alle indicazioni ricevute in materia di trattamento dei dati personali e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- g) segnalare al responsabile tutti quei fatti o circostanze imprevisi che richiedono modifiche o adeguamenti del progetto o che possano causare danni a persone e alla stessa istituzione scolastica
- h) ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa o dolo, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'istituto e i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 10 – Clausola di riservatezza e privacy

In funzione del ruolo, sopra evidenziato, ricoperto dai volontari presso l'Istituto, questi riconoscono, sotto la propria esclusiva responsabilità, che durante lo svolgimento dell'attività di volontariato è fatto espresso divieto di diffondere, al di fuori dei soggetti espressamente e preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, i dati personali acquisiti o comunque provenienti dallo svolgimento dell'attività stessa.

Nello specifico non è consentito

1. diffondere al di fuori dei soggetti espressamente e preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico al trattamento dei dati personali, e comunque in assenza di consenso preventivo degli interessati, dati personali di qualsiasi genere e/o natura, anche particolare, previsti dagli artt. 4, 9 e 10 del GDPR 2016/679, raccolti sia direttamente che indirettamente presso il personale scolastico, gli studenti, e le rispettive famiglie, o presso gli archivi non soggetti a pubblicità legale del Titolare che abbia in responsabilità i predetti soggetti, e ogni altro dato personale acquisito in virtù dell'attività di volontariato;
2. realizzare, all'interno e/o all'esterno della scuola e delle sue pertinenze, a nessun titolo, riprese fotografiche o registrazioni audio e/o video tramite i quali, anche accidentalmente, siano resi identificabili il personale dell'Istituto, gli studenti e/o le rispettive famiglie e comunque chi non abbia espresso un preventivo ed adeguato consenso al singolo volontario.

In aggiunta, è fatto divieto di comunicare e/o diffondere, in assenza di preventiva autorizzazione formale del Dirigente Scolastico, alcun tipo di informazione riservata e/o confidenziale proveniente dallo svolgimento dell'attività di volontariato. È fatto inoltre espresso divieto di trattare affari, per conto proprio o di terzi, che ledano i diritti e/o le disposizioni di Legge a cui è sottoposto l'Istituto.

I suddetti divieti restano in vigore oltre la conclusione dell'attività di volontariato.

Art. 11 - Clausola ricognitiva di titolarità

1. Le Parti, nell'esecuzione delle attività di cui al presente regolamento, agiranno, ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 nonché delle applicabili disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di tempo in tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Ferma restando l'autonoma acquisizione, ove necessario, delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali atte a dimostrare gli adempimenti, per ciascun soggetto coinvolto, previsti dalla normativa vigente, fra le parti richiamate nel presente Regolamento ogni forma di trattamento di dati personali, tra cui la raccolta e la comunicazione, dovrà essere improntata ai principi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016. In particolare, la raccolta dei dati dovrà essere limitata ai soli dati identificativi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività di volontariato (nomi e cognomi dei soggetti individuati).